Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 7 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1935

1936

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 31 DEL 7 FEBBRAIO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **« Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, in Genova:** Obbligazioni ipotecarie 5,50 % della Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia non ancora presentate per il rimborso al 31 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima cereali ora Stucky società anonima, in Venezia:** Obbligazioni 5 % sorteggiate nell'11ª estrazione del 27 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Lenno:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Hotel moderno Verdi, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1935-XIV. — **Repubblica di San Marino:** Obbligazioni sorteggiate nella 48ª estrazione del 2 gennaio 1936-XIV. — **Comune di Mede (Pavia):** Obbligazioni del prestito 1910 sorteggiate nella 21ª estrazione del 30 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima ferrovie Alta Valtellina, in Milano:** Elenco dei titoli sorteggiati nella 28ª estrazione di azioni di 1ª categoria del 27 dicembre 1935-XIV. — **Città di Imperia:** Obbligazioni civiche sorteggiate il 13 dicembre 1935-XIV. — **Comune di S. Olcese:** Elenco dei titoli del prestito comunale 1924-25 sorteggiati nell'11ª estrazione del 30 dicembre 1935-XIV. — **Banca d'Italia:** Bollettino dell'estrazione del prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa in data 31 dicembre 1935-XIV (122ª estrazione d'ordine progressivo).

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 18 giugno 1935-XIII, ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Astarita Gioacchino, fu Tommaso.

(271)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. 2464.
Sostituzione delle tabelle dal n. 1 al n. 7 annesse alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, contenente disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;
Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1280, riguardante nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sono sostituite, limitatamente all'anno 1936, rispettivamente dalle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.
Con altro Nostro decreto sarà provveduto per gli anni 1937 e seguenti.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 14. — MANCINI.

TABELLA 1.

CORPO DI STATO MAGGIORE. - Ruolo dei Comandi navali (Ruolo C. N.)

Anni	CAPITANI DI VASCELLO					CAPITANI DI FREGATA					CAPITANI DI CORVETTA				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie			
		Passaggio al ruolo C. M.	Promozioni al grado super.	A disposizione, in ausiliaria, dimiss. ecc.	Totale (1)		Passaggio al ruolo C. M.	Promozioni al grado super. (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Passaggio al ruolo C. M.	Promozioni al grado super. (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)
1935	67	—	—	—	—	129	—	—	—	—	146	—	—	—	—
1936	64	6 (2)	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	17	122	13 (2)	11	8	32	147	5 (2)	10	12 (3)	36

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1936-XIV, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1280.
(2) A diminuzione del Ruolo dei Comandi navali per costituzione del Ruolo dei Comandi marittimi.
(3) Di cui 3 a diminuzione del ruolo dei Comandi navali per costituzione del ruolo dei Comandi marittimi.
NOTA. — Due dei posti di contrammiraglio possono essere riservati a capitani di vascello provenienti dal ruolo dei Comandi marittimi senza diritto però ad ulteriore avanzamento ad Ammiraglio di divisione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 2.

CORPO DI STATO MAGGIORE - Ruolo dei Comandi marittimi (Ruolo C. M.)

Anni	CAPITANI DI VASCELLO							CAPITANI DI FREGATA							CAPITANI DI CORVETTA						
	Immissione nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissione nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissione nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo
	Dai pari grado del ruolo C. N.	Dal grado infer. del ruolo C. M.	Totale	Promozioni al grado superiore	A dispos. in ausiliar. dimissioni, ecc.	Totale		Dai pari grado del ruolo C. N.	Dal grado infer. del ruolo C. M.	Totale	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in aus. dim., ecc.	Totale		Dai pari grado del ruolo C. N.	Dal grado inferiore del ruolo unico	Totale	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in aus. dim., ecc.	Totale	
1936....	6	—	6	Quando vengano attribuiti a C.V. del ruolo C.M. posti di C.A. nel ruolo C.N. (1)	Fino a compl. delle vacanze necessarie nel grado	—	6	13	—	13	—	—	—	13	5	3	8	—	—	—	8

(1) I Capitani di vascello del ruolo C. M. possono avanzare al grado di contrammiraglio nel ruolo C. N. nel limite massimo di due, senza diritto ad ulteriore promozione in S. P. E.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 3.

CORPO DEL GENIO NAVALE. - Ruolo delle Direzioni (Ruolo D)

Anni	COLONNELLI					TENENTI COLONNELLI					MAGGIORI				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie			
		Passaggio al ruolo S.	Promozioni al grado superiore	A disposiz., in ausil., dimiss., ecc.	Totale		Passaggio al ruolo S.	Promozioni al grado superiore	Fuori organ., in ausil.; dimiss., ecc.	Totale		Passaggio al ruolo S.	Promozioni al grado superiore	Fuori organ., in ausil., dimiss., ecc. (1)	Totale (1)
1935 . . .	12	—	—	—	—	46	—	—	—	—	52	—	—	—	—
1936 . . .	11	1 (2)	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	3	42	4 (3)	2	2	8	48	5 (3)	4	3 (4)	12

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1936-XIV, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1280.
(2) In base all'art. 32 della legge ed a diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.
(3) A diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.
(4) Di cui 1 a diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 4.

CORPO DEL GENIO NAVALE. - Ruolo dei Servizi (Ruolo S)

Anni	COLONNELLI							TENENTI COLONNELLI							MAGGIORI						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo
	Dal pari grado del ruolo D	Dal grado inferiore del ruolo S	Totale	Promozioni al grado superiore	A disposiz., in ausil., dimiss., ecc.	Totale		Dal pari grado del ruolo D	Dal grado inferiore del ruolo S	Totale	Promozioni al grado superiore	Fuori organ., in ausil., dimiss., ecc.	Totale		Dal pari grado del ruolo D	Dal grado inferiore del ruolo unico	Totale	Promozioni al grado superiore	Fuori organ., in ausil. dimiss., ecc.	Totale	
1936 . . .	1	—	1	—	—	—	1	4	—	4	—	—	—	4	5	1	6	—	—	—	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 5.

CORPO SANITARIO (MEDICI)

Anni	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organico in ausil. dim. ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organico in ausil. dim. ecc.	Totale
1935	7	—	—	—	30	—	—	—	36	—	—	—
1936	7	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	30	2	2	4	36	4	2	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 6.

CORPO DI COMMISSARIATO

Anni	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausil. dimiss. ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausil. dimiss. (1)	Totale (1)
1935	9	—	—	—	30	—	—	—	38	—	—	—
1936	9	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	30	2	2	4	39	4	3	7

(1) Compresa la vacanza derivante dall'aumento di organico dal 1° gennaio 1936-XIV, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1280.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 7.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Anni	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore	A disposiz., in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Promoz. al grado superiore	Fuori organico in ausil. dim. ecc.	Totale		Promoz. al grado superiore	Fuori organico in ausil. dim. ecc.	Totale
1935	12	—	—	—	41	—	—	—	52	—	—	—
1936	12	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	41	2	3	5	52	5	3	8

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIV, n. **2465**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Castroreale.

N. 2465. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Castroreale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. **2466**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, con Casa generalizia in Vicenza.

N. 2466. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, con Casa generalizia in Vicenza, e viene autorizzato il trasferimento di immobili del complessivo valore di L. 1.290.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. **2467**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Trinità, con sede nel Santuario di S. Croce, in Montecalvario (Imperia).

N. 2467. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della SS.ma Trinità, con sede nel Santuario di S. Croce, in Montecalvario (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. **2468**.
Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite della provincia di Pavia.

N. 2468. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pavia:

1. Candia - Confraternita del SS.mo Sacramento;
2. Castelnovetto Lomellina - Confraternita di S. Antonio Abate e Santa Caterina;
3. Castelnovetto Lomellina - Confraternita dello Spirito Santo;
4. Confienza - Confraternita di San Rocco;
5. Langosco Lomellina - Confraternita di San Domenico;
6. Palestro - Confraternita di San Giovanni Battista;
7. Robbio - Confraternita della SS.ma Trinità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
***Registrato** alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. **2469**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Giuseppe delle Religiose Cappuccine Concette, in Capriate d'Adda (Bergamo).

N. 2469. R. decreto 23 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Giuseppe delle Religiose Cappuccine Concette, in Capriate d'Adda (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. **107**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. **108**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 109.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 110.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 111.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 112.

Autorizzazione della spesa di L. 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di costruire nel capoluogo della provincia di Littoria un edificio per gli Uffici finanziari dello Stato e per l'Ufficio ed il Consiglio dell'economia corporativa;

Ritenuto che per detta costruzione, da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, è prevista la spesa di L. 3.800.000, che dovrà far carico per L. 200.000 al Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la spesa di L. 3.800.000, occorrente per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari dello Stato e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 2. — Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Littoria verserà allo Stato la somma di L. 200.000 quale suo contributo per la costruzione.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 113.

Provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la legge 20 giugno 1929, n. 1045;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e la urgenza di aumentare le disponibilità finanziarie dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono sottoposte alla ritenuta del tre per cento a favore rispettivamente dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari, tutte le somme, al netto da ogni imposta o tassa, dovute per i titoli seguenti ai magistrati e funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie, a qualsiasi grado essi appartengono:

1° per indennità di missione e di trasferta;

2° per i premi di operosità e di rendimento;

3° per partecipazioni a Commissioni o Consigli di studio, esami, di concorsi o di scrutini;

4° Commissioni arbitrali previste dal capitolato generale delle opere pubbliche approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895, e successive modificazioni;

5° per ispezioni di cancellerie;

6° per proventi di cancelleria.

Art. 2. — Con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, sarà stabilito il giorno nel quale il presente decreto entrerà in vigore e saranno altresì emanate le norme che potranno occorrere per l'attuazione del decreto medesimo.

Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 114.

Approvazione dello statuto organico della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano.

N. 114. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, viene approvato lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1936-XIV.

Nomina dell'on. avv. Giuseppe Caradonna a presidente del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 18 ottobre 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1935, reg. 2, foglio 70, con il quale fu provveduto alla nomina del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Consiglio suddetto in seguito al decesso dell'on. ing. Gaetano Postiglione;

Decreta:

L'on. cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Caradonna, deputato al Parlamento, è nominato presidente del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in sostituzione dell'on. ing. Gaetano Postiglione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: MUSSOLINI.

(293)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1936-XIV.

Norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Decreta:

Art. 1. — Il contributo annuo di L. 1.500.000, di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 13 giugno 1935, n. 1453, a carico dei produttori, nel Regno, di fibre tessili artificiali, viene ripartito annualmente dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali fra le imprese esercenti l'industria delle fibre stesse in base ed in misura proporzionale ai contributi sindacali integrativi dovuti dalle ditte nell'anno precedente, quali risultano dalle comunicazioni fatte dalle Unioni delle provincie in cui esistono fabbriche per la produzione delle fibre suindicate alla Federazione predetta.

Art. 2. — L'elenco dei contributi è compilato dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali entro il 31 marzo di ciascun anno per l'anno in corso, e copia dell'elenco è da essa comunicata, entro detto termine, alle ditte interessate con lettera raccomandata.

Contro la determinazione del contributo è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni — Direzione generale dell'industria — nel termine di trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della copia dell'elenco. Il ricorso non ha effetto sospensivo della esecuzione della determinazione suddetta in conformità di quanto è disposto nel presente articolo.

Le ditte dovranno rimettere alla Federazione sopraindicata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'elenco, l'ammontare del contributo annuo in esso indicato.

Per i contributi non pervenuti alla Federazione entro il suddetto termine di 30 giorni, la riscossione viene effettuata a mezzo degli esattori comunali, con la procedura privilegiata delle imposte dirette, senza obbligo per l'esattore del non riscosso per riscosso, in una o più rate, insieme a quelle delle imposte sul reddito. All'uopo la Federazione provvederà alla compilazione di appositi elenchi divisi per Comuni, contenenti la denominazione e la sede della ditta, nonchè l'ammontare del contributo dovuto. Gli elenchi saranno trasmessi alle rispettive Unioni provinciali degli industriali, le quali, dopo averli sottoposti al visto di esecutorietà da parte delle Regie prefetture, li trasmetteranno ai singoli esattori comunali perchè provvedano alla riscossione dei contributi nelle rate ed alle scadenze che saranno indicate negli elenchi.

I contributi a mano a mano che verranno riscossi saranno rimessi alla Federazione stessa che ne effettuerà il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 3. — Il contributo di cui all'art. 3, lett. *b*), della legge 13 giugno 1935, n. 1453, è dovuto, dagli importatori e dai produttori nel Regno di cellulosa, per la cellulosa importata o prodotta e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

Art. 4. — Il contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa estera (voce 846, lettera *b*, della tariffa doganale), di cui al precedente articolo, è riscosso dalle Regie dogane all'atto della introduzione della merce nel Regno. L'avvenuto pagamento dovrà risultare da apposita annotazione posta sulla bolletta doganale.

Sarà esente da tale contributo l'importatore che, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale approvata con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, presenti una dichiarazione, sottoscritta da lui o dal suo rappresentante, attestante che la merce è destinata ad essere impiegata per la produzione di fibre tessili artificiali e che non avrà altro impiego o destinazione.

Gli importatori di cellulosa con esenzione da contributo dovranno inviare bimestralmente alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali — Ufficio autonomo scambi Industria Viscosa — l'elenco delle importazioni da essi effettuate ai sensi del presente articolo, indicando il numero e la data delle bollette doganali, la Regia dogana attraverso la quale è stata fatta l'introduzione nel Regno e i quantitativi di cellulosa oggetto di ciascuna importazione. Il predetto Ufficio provvederà a dare comunicazione degli elenchi stessi al Ministero delle corporazioni — Direzione generale dell'industria — e all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 5. — Entro l'ultimo giorno di ciascun mese le Regie dogane verseranno, sul conto corrente postale intestato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, i contributi riscossi sulla cellulosa importata entro il mese precedente.

Sull'ammontare dei contributi le Regie dogane preleveranno il tre per cento, che verseranno al capitolo 189 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1935-36 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi futuri.

Le Regie dogane predette invieranno, contemporaneamente, all'Ente, un elenco dal quale risulti il nome e l'indirizzo dell'importatore e, per ciascuno, i quantitativi di cellulosa importati, indicando separatamente le importazioni per le quali è stato corrisposto il contributo e quelle per le quali il contributo non è stato corrisposto, perchè riguardanti cellulosa destinata alla produzione di fibre tessili artificiali.

Art. 6. — La cellulosa introdotta nel Regno ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, non potrà mai avere diverso impiego o destinazione, salvo che il proprietario ne abbia fatta preventiva denuncia all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e abbia corrisposto al medesimo il contributo di L. 5 al quintale sul quantitativo per tal modo introdotto nel Regno.

Per i quantitativi di cellulosa che, senza la prescritta preventiva denuncia di cui al precedente comma, fossero destinati o impiegati per scopi diversi da quello dichiarato, il contributo dovrà essere corrisposto in misura tripla.

Art. 7. — I produttori nel Regno di cellulosa debbono tenere apposito registro, vistato dall'Ispettorato corporativo competente per territorio, nel quale debbono essere annotati giornalmente, con

chiusura mensile, i quantitativi di cellulosa utilizzata direttamente o venduta, con l'indicazione della ditta acquirente e del suo domicilio, della data e numero della fattura e dell'importo della tassa di scambio corrisposta per la vendita.

Per la cellulosa venduta per essere impiegata nella fabbricazione di fibre tessili artificiali, i produttori di essa dovranno, ai fini della esenzione dal pagamento del contributo, farsi rilasciare dalle ditte acquirenti dichiarazione analoga a quella che gli importatori di cellulosa debbono presentare alle Regie dogane a norma dell'art. 4, secondo comma.

Si applicano anche in questo caso le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 8. — Entro l'ultimo giorno di ciascun mese i produttori di cellulosa verseranno, sul conto corrente postale intestato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, i contributi dovuti nella misura di L. 5 per ogni quintale di cellulosa utilizzata direttamente o venduta per impieghi diversi dalla produzione di fibre tessili artificiali, durante il mese precedente.

I produttori suddetti invieranno, contemporaneamente, all'Ente un elenco dal quale risulti, oltre i quantitativi utilizzati direttamente dal produttore, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, e, per ciascuno, il quantitativo di cellulosa venduto, indicando separatamente i quantitativi per i quali è stato corrisposto il contributo e quelli per i quali tale contributo non è stato corrisposto, perchè riguardanti cellulosa destinata alla produzione di fibre tessili artificiali.

Art. 9. — L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvederà ad accertare la regolare tenuta dei registri di cui al precedente art. 7, nonchè la loro corrispondenza con i consumi del produttore e con le fatture di vendita.

Rientra nei compiti dell'Ente quello di verificare la corrispondenza dei contributi versati con l'entità dei quantitativi di cellulosa utilizzata e venduta per impieghi diversi dalla produzione di fibre tessili artificiali.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha altresì facoltà di provvedere alle opportune verifiche presso determinati acquirenti e consumatori di cellulosa per gli accertamenti che ritenesse del caso in ordine alla regolare osservanza delle norme stabilite dalla legge 13 giugno 1935, n. 1453, e relativi provvedimenti di applicazione.

I controlli e le verifiche di cui sopra potranno essere eseguiti dagli ispettori corporativi. All'uopo l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ne farà, volta per volta, richiesta al Ministero delle corporazioni.

Qualora le verifiche ed i controlli di cui sopra riguardino la effettiva utilizzazione della cellulosa da parte di produttori di fibre tessili artificiali, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta può affidare la loro esecuzione all'Ufficio autonomo per scambi Industria Viscosa, costituito in seno alla Federazione nazionale fascista esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali.

Art. 10. — Il contributo di cui all'art. 3, lettera c), della legge 13 giugno 1935, n. 1453, sarà applicato sulla carta, per involti o impacchi, importata o prodotta nel Regno.

L'applicazione del contributo sarà fatta dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta quando se ne ravvisi la necessità per i bisogni dell'Ente stesso, stabilendone la misura e determinando i tipi di carta per i quali il contributo dovrà essere corrisposto.

La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni, che vi provvederà di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 11. — Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(292)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1936-XIV.

Nomina della Commissione per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari di coltivazione tabacchi nella circoscrizione della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori del tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1163;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1935, che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni, sono così costituite:

Tabacchi Kentucky e Burley.

Trojano dott. Giacomo, vice direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Bertelli dott. Renato, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

De Martino dott. Carmine, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Gravagnuolo dott. Mario, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Visco dott. Giovanni, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Avigliano dott. Gaetano, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Di Maio per. agr. Ernesto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Ferrara Ettore, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Tabacchi Maryland e Levantini.

Trojano dott. Giacomo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Bertelli dott. Renato, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Avigliano dott. Gaetano, membro effettivo, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Melisurgo avv. Francesco, membro effettivo, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Molise geom. Gustavo, membro effettivo, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

De Martino dott. Carmine, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali.

Bottiglieri dott. Umberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Vatore geom. Sabato, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Roma, addì 26 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(252)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1936-XIV.

Inflizione di una sanzione pecuniaria a ciascuno dei liquidatori della Cassa rurale di Carloforte (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che i liquidatori della Cassa rurale di Carloforte (Cagliari) nonostante le reiterate diffide ad ottemperare entro perentorio termine agli obblighi di legge, hanno lasciato trascorrere i termini concessi senza aver adottato i provvedimenti opportuni;

Decreta:

Ai signori: 1° Biggio Michele, fu Cesare e fu Baghino Antonietta, nato il 12 luglio 1870 a Carloforte, ivi domiciliato, presidente;

2° Comparetti Pietro, fu Francesco; e fu Casanova Nicoletta, nato il 25 ottobre 1861 a Carloforte, ivi domiciliato, vice presidente;

3° Zanda Remigio fu Anselmo e fu Biggio Anna, nato il 22 ottobre 1876 a Carloforte, ivi domiciliato, consigliere;

4° Biggio Bartolomeo, fu Salvatore e fu Peruscino Rosa, nato il 20 febbraio 1860 a Carloforte, consigliere.

5° Rivano Giacomo, fu Giovanni e fu Rivano Giovanna, nato il 26 dicembre 1880, a Carloforte, ivi domiciliato, consigliere;

6° Pomata Pietro, fu Antonio e fu Arrus Rosa, nato il 16 luglio 1875 a Carloforte, ivi domiciliato, consigliere;

7° Leone Emanuele, fu Gregorio e fu Baghino Anna, nato il 27 novembre 1867 a Carloforte, consigliere, è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 200 ciascuno per inosservanza delle disposizioni della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

L'Intendente di finanza di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(260)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1936-XIV.
Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria popolare di S. Cono (Catania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656 sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria popolare di S. Cono (Catania) rendono opportuno lo scioglimento, del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduto il decreto 4 dicembre 1935, n. 60401 di S. E. il Prefetto di Catania col quale viene provveduto alla nomina del commissario prefettizio presso la predetta Cassa, in persona del sig. comm. Eugenio Bonaiuto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria popolare di S. Cono (Catania) è sciolto e il sig. comm. Eugenio Bonaiuto è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

(261) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1936-XIV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Vettica di Amalfi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 10 dicembre 1935, n. 54742 di S. E. il Prefetto di Salerno;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di Vettica di Amalfi (Salerno) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Camera Salvatore, liquidatore della Cassa rurale di Vettica di Amalfi (Salerno), è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. avv. Alfonso Jovene di Giuseppe con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656 e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

(259) *Il Ministro*: ROSSONI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per titoli a 10 posti di sottotenente in S.P.E. nel Corpo della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1935-XIII (registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1935, registro n. 6 Finanze, foglio n. 118) con il quale fu indetto un concorso per titoli a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo della Regia guardia di finanza;

Visti i titoli e gli atti personali dei concorrenti;

Vista la graduatoria di merito formata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1. — È approvata e resa esecutiva la seguente graduatoria di merito formata dal Comandante generale del Corpo della Regia guardia di finanza in seguito al concorso per titoli a dieci posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo stesso, indetto con decreto Ministeriale 20 aprile 1935-XIII:

1. Tenente per la direzione macchine di complemento Pollo Giuseppe.
2. Sottotenente di vascello di complemento Scotti Giuseppe.
3. Tenente di commissariato militare marittimo di complemento Parretta Francesco.
4. Tenente di commissariato militare marittimo di complemento Melodia Onofrio.
5. Tenente delle capitanerie di porto di complemento Tattoli Alfonso.
6. Tenente delle capitanerie di porto di complemento Cervone Salvatore.
7. Sottotenente di vascello di complemento Vaccaro Enrico.
8. Tenente delle capitanerie di porto di complemento Punzo Antonio.
9. Sottotenente di vascello di complemento Carulli Gaetano.
10. Sottotenente di vascello di complemento Andreucci Alfredo.
11. Tenente per la direzione macchine di complemento Fiore Nicola.

Art. 2. — I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Tenente per la direzione macchine di complemento Pollo Giuseppe.
2. Sottotenente di vascello di complemento Scotti Giuseppe.
3. Tenente di commissariato militare marittimo di complemento Parretta Francesco.
4. Tenente di commissariato militare marittimo di complemento Melodia Onofrio.
5. Tenente delle capitanerie di porto di complemento Tattoli Alfonso.
6. Tenente delle capitanerie di porto di complemento Cervone Salvatore.
7. Sottotenente di vascello di complemento Vaccaro Enrico.
8. Tenente delle capitanerie di porto di complemento Punzo Antonio.
9. Sottotenente di vascello di complemento Carulli Gaetano.
10. Sottotenente di vascello di complemento Andreucci Alfredo.

Art. 3. — Il seguente candidato è dichiarato idoneo nel concorso suddetto:

Tenente per la direzione macchine di complemento Fiore Nicola.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

(280) *Il Ministro*: DI REVEL.

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Concorsi a posti di sanitario condotto.

Il Prefetto della provincia di Brescia rende noto che sono stati banditi i concorsi per i posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia, attualmente vacanti e in particolare per:

Cinque posti di medico condotto (Breno, Corteno, Desenzano del Garda, Lozio, Remedello);

Otto posti di levatrice condotta (Carpenedolo, Cedegolo, Desenzano del Garda (2), Lonato-Desenzano del Garda (frazione Centenaro), Mairano, Montichiari, Rudiano);

Un posto di veterinario condotto (Vobarno).

Il concorso pei posti di medico e veterinario condotto è per titoli mentre quello per levatrice è per titoli ed esami.

Scadenza del termine per la presentazione dei documenti (articoli 4 e 37 R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281): 31 marzo 1936 alle ore 16.

Per informazioni sui posti messi a concorso rivolgersi direttamente alle Amministrazioni interessate.

La Regia prefettura, Ufficio medico provinciale, invia, a richiesta, copia del bando di concorso.

Brescia, addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV

(279) *Il prefetto*: SALERNO.

Varianti al concorso a posti di sanitario condotto.

Il Prefetto della provincia di Brescia, visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2172;

Decreta:

Ad integrazione di quanto stabilito in tema di limiti d'età nel bando di concorso per i posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Brescia, pubblicato il 31 dicembre 1935, alla lettera *a*) dopo il n. 3, si aggiunge il seguente comma:

« 4° possono inoltre essere ammessi a concorrere i richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente dopo il 1° gennaio 1935, sempre che a tale data non abbiano superato i limiti di età fissati ».

(278) *Il prefetto*: SALERNO.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.